CAMERA DEI DEPUTATI N. 3690

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPAGNOLLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni

Presentato alla Presidenza il 23 dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, nello stabilire le materie sulle quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per talune di esse determinò anche i limiti di somma oltre i quali il Consiglio stesso deve essere sentito, demandando la competenza per tutti gli atti di importo inferiore al Direttore generale. Recita infatti l'articolo 8 dello stesso regio decreto-legge: « Per tutto quanto non sia da sottoporre, giusta il precedente articolo 7, al parere del Consiglio di amministrazione, provvede il Direttore generale ».

Correlativamente il regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, stabilisce i poteri del Direttore generale in materia di spese, determinandone i limiti di somma in importi massimi che giungono fino alla concorrenza di quelli per i quali è richiesto l'intervento del Consiglio di amministrazione. Successivamente con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, taluni di detti poteri in materia di telecomunicazioni, entro gli stessi limiti, sono stati trasferiti alla competenza dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

I limiti di cui ai provvedimenti innanzi citati furono elevati di 60 volte per effetto della disposizione recata dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936.

Dalla data di entrata in vigore di detta legge il costo della vita e più ancora quello di alcuni prezzi hanno però segnato ulteriori cospicui aumenti: infatti il costo della vita nel mese di gennaio 1966 ha raggiunto rispetto al 1938 l'indice di 91,38, mentre quello dei prezzi di taluni prodotti ha oltrepassato di parecchio il valore di 100.

Questo stato di cose ha portato come conseguenza un implicito trasferimento al Consiglio di amministrazione di un elevatissimo numero di affari per i quali una volta, in rapporto al valore reale della moneta, era competente il Direttore generale di amministrazione.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale vengono aumentati di 120 volte i limiti di valore originari stabiliti dall'articolo 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 (articolo 1 dello schema), dal

regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432 (articolo 2 dello schema); tale elevazione è conforme a quella che viene recata ai corrispondenti limiti per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da un analogo disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze.

Per effetto della suddetta elevazione sarà possibile rendere più spedita la trattazione degli affari e nel contempo sollevare il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'esame di numerose pratiche di importanza relativa, consentendo al medesimo di dedicare la propria attività alle questioni di maggior rilievo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono elevati di 120 volte i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 2.

Sono elevati di 120 volte i limiti di competenza del Direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni rispettivamente stabiliti nell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 81.